

APPROVAZIONE DEL TESTO DEFINITIVO DEL CODICE PENALE

Libro II - Dei delitti in particolare Titolo I - Dei delitti contro la personalità dello Stato

Art. 301 Concorso di reati

Quando l'offesa alla vita, all'incolumità, alla libertà o all'onore, indicata negli [articoli 276, 277, 278, 280, 281, 282, 295, 296, 297 e 298](#), è considerata dalla legge come reato anche in base a disposizioni diverse da quelle contenute nei capi precedenti, si applicano le disposizioni che stabiliscono la pena più grave.

Nondimeno, nei casi in cui debbono essere applicate disposizioni diverse da quelle contenute nei capi precedenti, le pene sono aumentate da un terzo alla metà [c.p. [64](#)].

Quando l'offesa alla vita, all'incolumità, alla libertà o all'onore è considerata dalla legge come elemento costitutivo o circostanza aggravante di un altro reato, questo cessa dal costituire un reato complesso [c.p. [84](#)], e il colpevole soggiace a pene distinte, secondo le norme sul concorso dei reati [c.p. [71](#)], applicandosi, per le dette offese, le disposizioni contenute nei capi precedenti.